

COMUNE DI TRE VILLE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE OO.PP. 2021

Art. 39 comma 2 lett. b) della LP 4 agosto 2015, n.15

I° Adozione del Consiglio Comunale Delibera n.66 di data 28 dicembre 2021
Adozione Definitiva del Consiglio Comunale Delibera n.____ di data _____._____
Approvazione Delibera della G.P. n.____ di data _____._____

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE **ESTRATTO TITOLO IV**

ADOZIONE DEFINITIVA

Progettista:
arch. Andrea Miniucchi

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
Dott. Arch. ANDREA MINIUCCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 919

Data: 15 marzo 2022

TITOLO IV - SISTEMA INFRASTRUTTURALE

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 63 - Infrastrutture per la mobilità ed infrastrutture del territorio

1. Nelle planimetrie di piano sono indicate le infrastrutture per la mobilità (strade, sentieri, impianti a fune), esistenti e previsti, secondo quanto precisato nel seguente articolo.
2. La rete dei sentieri, sia storici che recenti, è indicata su supporto catastale e costituisce un patrimonio di particolare interesse.
3. La rete dei sentieri esistente è oggetto di manutenzione e di monitoraggio sistematici.
4. Le opere di infrastrutturazione del territorio o le opere che vengono realizzate nel sottosuolo quali i sottoservizi, possono essere realizzati su tutto il territorio comunale e quindi sono da considerarsi interventi conformi dal punto di vista urbanistico. Ogni opera dovrà comunque ottenere preventivamente tutte le autorizzazioni di competenza dei vari servizi interessati dalla tipologia dell'opera o delegati alla tutela dei territori interessati da tali infrastrutture.

Art. 64 - Aree destinate alla mobilità

1. Viabilità
 - a. Il PRG individua la viabilità in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché della situazione orografica e ambientale dei territori attraversati. Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili.
 - b. La cartografia di Piano oltre alla categoria di appartenenza definisce se si tratta di strade esistenti, da potenziare o di progetto. La larghezza totale delle piattaforme stradali e le altre caratteristiche geometriche sono quelle indicate nelle Tabelle A, B e C di cui all'art. 47.1
 - c. A ciascun tipo di strada principale il PRG assegna, una apposita numerazione secondo la categoria attribuita dal P.U.P. 2000.
 - d. Il PRG individua anche, con apposita simbologia, la viabilità locale esistente (Le), da potenziare (Lp) e di progetto (Ln), nonché la viabilità privata (vp)
 - e. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni «altre strade» contenute nelle Tabelle di cui sopra.
 - f. Per necessità individuabili nella pulizia invernale della neve e necessità di superare dislivelli con pendenze particolari è sempre ammessa, sulle strade di

PIANO REGOLATORE GENERALE
Comune di Tre Ville

uso pubblico, anche se situate all'interno delle zone agricole e/o del bosco, la pavimentazione con materiali resistenti ed impermeabili, possibilmente a tratti.

- g. L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 – artt. 16, 17, 18, 19, 29 e 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (DPR 16.12.1992 n.495 – art.26).
- h. Con specifico riferimento alla previsione cartografica del nuovo tracciato stradale in loc. Larzana (viabilità locale di progetto), si rende necessario subordinare la fase progettuale all'elaborazione di uno studio di compatibilità, redatto da un professionista abilitato, che dovrà verificare se mantenere una fascia circostante l'opera priva di vegetazione arbustiva e dotata di una copertura arborea inferiore al 10%.

2. Pedociclabilità

- a. I tracciati delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali hanno valore orientativo e saranno specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 49/88. Il territorio comunale è interessato dalla pista ciclopeditone di interesse provinciale denominata "PC-TN06 - Percorso ciclopeditone della Val Rendena" che fa parte della rete ciclabile regionale (ai sensi dell'art. 5 comma 2a della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica") per la parte realizzata e qualora non già inserita".
 - b. I percorsi pedonali e ciclopeditoni aventi larghezza inferiore ai 3 m complessivi o compresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di Piano.
 - c. Nella loro realizzazione va salvaguardata l'attività agricola e va garantito l'accesso ai fondi.
 - d. Anche se non indicati in cartografia, particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, che potranno essere dotati di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili in sede separata, nonché alla individuazione di tragitti idonei alla equitazione.
 - e. Le specificazioni di cui sopra sono di competenza degli Enti Locali, in accordo con gli organi della Comunità di Valle e faranno parte dei programmi di sviluppo turistico, quale parte integrante dei programmi pluriennali di attuazione.
3. Le indicazioni contenute nella cartografia di PRG per incroci e svincoli non hanno valore prescrittivo. L'esatto andamento di tali opere sarà definito in sede di progetto.
4. I parcheggi sono aree attrezzate per la sosta e il parcheggio dei mezzi di trasporto. Essi possono essere realizzati a cielo aperto, ma è ammessa anche la realizzazione di parcheggi interrati, anche multipiano, sotto le sedi viarie (piazze comprese) e sotto suoli di proprietà privata, purché la loro altezza netta non superi i m. 2,60.
5. Nella cartografia è indicato con apposito simbolo grafico le zone dove si rende

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Tre Ville

necessaria la realizzazione di piccole aree di inversione di marcia “U” per le strade locali a fondo cieco. Dette opere potranno essere richieste in conto oneri in fase di rilascio delle concessioni edilizie, o nel caso di impossibilità (distanza, mancanza del titolo di proprietà, indisponibilità del bene) essere realizzate da parte del comune.

Art. 65 - Elettrodotti e Sorgenti elettromagnetiche

1. Gli elettrodotti ad alta o media tensione sono riportati in cartografia.
2. Per gli elettrodotti ad alta tensione è posto un vincolo preventivo di inedificabilità a fini residenziali o produttivi su di una fascia pari a 50 metri lungo l’asse della linea (25 metri per lato). Detto limite potrà essere ridotto solo sulla base di un’analisi tecnica di dettaglio, firmata da un tecnico ingegnere abilitato, che illustri, sulla base della normativa statale e provinciale in vigore, la compatibilità dell’intervento ed il rispetto dei limiti di tolleranza. Per il patrimonio edilizio esistente, visto il carattere abitativo temporaneo è possibile effettuare il cambio d’uso purché compatibile con i valori limite di esposizione elettromagnetica. Il calcolo dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa statale e provinciale in vigore. (D.dirett. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. (pubbl. G.U. 5/7/2008n. 156, S.O.)
3. Per le linee a Media tensione la fascia di rispetto inedificabile ai fini residenziali o produttivi per nuovi interventi è di 10 metri lungo l’asse della linea (5 metri per lato). Sono ammesse nelle fasce di rispetto delle linee a media tensione gli ampliamenti laterali, la realizzazione di volumi interrati e la realizzazione di accessori alla residenza. Nel caso di sopraelevazione occorre prevedere uno studio di fattibilità come previsto al comma precedente.
4. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici occorre fare direttamente riferimento al “Piano radiofrequenze” adottato dal Consiglio Comunale e costantemente aggiornato sulla base delle istanze presentate dai gestori dei servizi di telecomunicazione ai sensi del DPCM 8 luglio 2003.